

## ARUBA

Il crisma della pubblica opinione al primo numero del nostro periodico è stato quanto mai felice.

La natura degli articoli, che hanno messo il dito nella piaga della punizione dei delitti fascisti, su di un processo clamoroso sospeso, e sul Tribunale Militare, ha suscitato un palpabile interesse nei diversi strati della cittadinanza; e non soltanto nel foro e nella magistratura.

La richiesta del periodico è stata quanto mai assillante: il periodico è andato a ruba.

Ciò significa che abbiamo colpito nel segno e che il pubblico segue sin dalle prime battute con

cordiale simpatia la salutare campagna intrapresa.

Il « diritto » non è un'astrazione; ma un prodotto sociale e politico; e tutti coloro che, abusando della loro situazione nel regime fascista hanno commesso delitti o fatti gravi contro il diritto altrui, dovranno pagarne il fio.

Ecco perchè il successo del primo numero è stato pieno ed entusiastico.

Porgiamo i più vivi ringraziamenti al « Giornale di Sicilia », alla « Voce Comunista », al « Becco Giallo » e all' « Azione del Popolo » per i loro saluti augurali.

## La legge elettorale per gli uomini e per le donne

Col decreto 28 settembre 1944 n. 247 è stata ordinata la compilazione delle liste elettorali.

Per la compilazione di tali liste si applicano le disposizioni del titolo 1 e 2 della legge elettorale politica (R. D. 2 sett. 1919 n. 1495).

Il riferimento è alla legge elettorale politica e alle condizioni per essere elettore (tit. 1) e al meccanismo delle liste elettorali (tit. 2), perchè i requisiti sono svincolati da tutte quelle limitazioni, che sono contenute nella legge elettorale amministrativa (R. D. 4 febb. 1915 n. 148).

Sono esclusi pertanto gli elettori per censo.

Dato però lo stato di guerra, il Ministro per l'Interno ha emanato, in data 24 ott. 1944, un decreto, col quale ha adeguato le norme, per la loro applicazione alle esigenze della guerra.

Il decreto ultimo, però, è andato in vigore soltanto il 30 gennaio u. s., cioè dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 27).

Senonchè, dopo l'agitazione per il voto alle donne, è intervenuto, in data 31 gennaio, un altro decreto, che ha esteso anche alle donne il diritto di voto, e per le quali si applicano le stesse disposizioni dei su citati decreti 28 settembre 1944 e 24 ottobre 1944.

Si ignora, però, sinoggi, da quale giorno è entrato in vigore tale decreto, termine che decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ora, a conti fatti, il termine minimo prescritto, in base al decreto 24 ott. 1944, per la formazione ed approvazione delle liste elettorali, è di 115 giorni, se non vi saranno intoppi. Cioè dal 30 gennaio 1945 dovranno trascorrere non meno di tre mesi e 15 giorni, oltre il tempo necessario per la convocazione dei comizi elettorali. Nella più piana delle ipotesi non potranno passare meno di quattro mesi; cioè, in una rosea visione, le elezioni amministrative non potranno aver luogo prima della fine di maggio.

Vi è però l'altra incognita della

formazione ex novo delle liste elettorali femminili, i cui termini decorrono da un'epoca posteriore a quella della formazione delle liste elettorali maschili.

Ed ecco ora le più essenziali modalità.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ogni Comune deve provvedere, sulla base del registro di popolazione o di altre indicazioni destinate a supplirlo (atti di stato civile, censimenti, liste di leva), alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale. Nello stesso termine coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale possono presentare all'Ufficio Comunale la domanda di iscrizione, allegando i vari documenti necessari. Entro cinque giorni dalla compilazione del detto elenco, il Comune ne trasmette l'estratto all'Ufficio del Casellario giudiziale, il quale lo restituisce al Comune entro quindici giorni con la annotazione « Nulla » o con il certificato delle iscrizioni esistenti.

Espletate queste ed altre operazioni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il sindaco, assistito dal segretario comunale, procede alla formazione della lista elettorale includendovi tutti coloro che, essendo compresi nell'elenco di cui sopra o avendo presentato domanda, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Contro le iscrizioni o le omissioni nella lista, così compilata e pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa nella segreteria comunale e mediante affissione di manifesto, ogni cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni, dalla pubblicazione. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale istituenda, a termini del decreto in questione in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, elenco, lista, verbali, reclami e tutti i documenti che a questi si riferiscono.

Entro cinque giorni della ricezione degli atti la Commissione elettorale si raduna ed entro quindici giorni provvede alla approvazione delle liste e alle notificazioni e restituzioni al Comune. Nei dieci giorni successivi il sindaco, assistito dal segretario comunale, apporta le variazioni dovute e provvede alle notifiche agli interessati. Dopo di che la lista diviene definitiva nel senso che non è suscettibile se non di modifiche tassativamente previste dalla legge (morte, perdita della cittadinanza, sentenza penale di condanna nei debiti casi) e non è impugnabile altrimenti che con ricorso alla Corte d'Appello.

Però supponiamo che due intralci notevoli possano verificarsi, derivanti dai due documenti richiesti dall'art. 6; e cioè: certificato di nascita o documento equipollente, e certificato penale.

Tali documenti debbono essere richiesti nei luoghi di origine, che non sempre coincidono con la residenza, nel cui Comune si chiede l'iscrizione elettorale.

Ed allora potrà accadere che, nelle località di origine, perchè devastate, non potranno esistere i due documenti, specie quello penale, e si potrà anche trattare di località ancora occupate dai nazifascisti.

Per l'art. 26 inoltre i termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riasunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Per quanto riguarda poi il voto alle donne, sinora non sembra chiaro che le donne siano soltanto elettrici o se anche eleggibili.

La distinzione si legge soltanto nella legge elettorale politica; nel senso che non tutti gli elettori possono essere eleggibili (deputati), se non hanno raggiunto il 30. anno di età.

Ma, poichè si tratta di elezioni amministrative, vigono le disposizioni della legge elettorale amministrativa suddetta, la quale, ripetiamo, non distingue fra elettorato attivo e passivo.

Comunque sull'argomento, dovrà venire, noi pensiamo, un chiarimento ufficiale.

Un ultimo rilievo è necessario. Nell'art. 2 si elencano le categorie di coloro che sono esclusi dal diritto elettorale (e ai numeri 6 e 11 si indicano coloro o che sono stati condannati per delitti fascisti (art. 1 e seg. legge 27 luglio 1944 n. 159) ovvero sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 8 della stessa legge.

Ma siccome pochissime sono state le condanne e le sanzioni per tali delitti ed illeciti fascisti, così il Governo, in questi giorni, ha emesso un decreto con un articolo unico del seguente tenore:

Le cariche direttive che hanno per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1) segretario e vice segretario del partito fascista;

## Quali sanzioni per il Dott. Taccari?

(Al Procuratore Generale: per i delitti fascisti)

Anche in questo numero dobbiamo occuparci dell'ex gerarca dott. Mario Taccari. Ci sorprende come qualche nostro amico sia zelatore per un perfido arnese che della politica fascista si fece sgabello per salire e che intingeva la penna nel fiele. Mario Taccari era il degno fratello siamese del famigerato squadrista Squadrilli, direttore di quel quotidiano, nel quale egli imperversava come redattore capo.

A qualcuno, che vuole ricordarci la innocua fede del Taccari e la sua cortesia, noi ricordiamo, però, che anche il gatto ha la melliflua mansuetudine, e le zampe vellutate, ma sotto i polpastrelli tiene nascosti gli artigli.

Ai fini della legge sulla punizione dei delitti e degli illeciti fascisti, ricordiamo, i precedenti politici e giudiziari del Taccari:

- 1) redattore capo de « La fiamma », organo velenoso, che nel 1922 divenne un libello incendiario e di persecuzioni.
- 2) redattore capo e poi redattore responsabile del « Sicilia nuova », quotidiano che viveva di ricatti e che, per impudente concorrenza, fece sopprimere il « Giornale di Sicilia »;
- 3) redattore capo del fascistissimo quotidiano « L'ora »;
- 4) Capo dell'Ufficio Stampa della Federazione Fascista;
- 5) Capo Sezione al Municipio di Palermo, ufficio incompatibile colle molteplici sue mansioni.
- 6) Fascista del 1919;
- 7) Nel 1924 fu regio Commissario al Comune di Bisacquino;
- 8) Fu segretario della « Maternità ed Infanzia ».

Faceva inoltre parte della combriccola Cucco, Scarcella, Fiumara Albergiani, Cellino (così si esprime il processo del 1927).

Non deve dimenticarsi che il Taccari, per il suo settarismo malvagio, diede origine ad un duello con un giornalista.

Chi difende, dunque, Taccari ignora il superiore « curriculum » ovvero è un filo-fascista.

Il dott. Taccari inoltre fu imputato di appropriazione indebita qualificata per circa 90.000 lire rac-

- 2) membro del gran consiglio del fascismo;
- 3) componente del direttorio nazionale del partito fascista;
- 4) componente del consiglio nazionale del partito fascista;
- 5) ispettore del partito fascista;
- 6) segretario e vice segretario federale;
- 7) ispettore federale;
- 8) segretario politico di Comune con popolazione non inferiore ai ventimila abitanti;
- 9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in S. P. E., con grado superiore a quello di centurione.

Ecco, in succinto, le disposizioni sostanziali del nuovo meccanismo elettorale, che riguarda il voto degli uomini e delle donne.

colte per due iniziative altamente patriottiche ed umanitarie: pro « Dollaro » e per le vittime del sommergibile affondato a « Veniero ».

Tale processo deve riaprirsi, perchè è stato un processo politico fascista. Tale delitto è di competenza del Tribunale. Ripetiamo anche ora che la prescrizione non esiste. Al Taccari sono applicabili gli art. 3, 4 e 6 della legge 27 luglio 1944 n. 159.

Invochiamo anche in questo numero l'energico e sollecito intervento del Procuratore Generale, perchè anche questo processo, come sappiamo che altri sono stati riesumati dall'Alto Commissario per la punizione dei delitti fascisti, si riapra. Anche l'art. 8 è applicabile al Taccari, perchè egli ha compiuto fatti di particolare gravità, contrari a norme di rettitudine e di probità politica.

Egli, fra l'altro, con ignobile spirito di coercizione morale ordinava ai redattori di alterare i resoconti giudiziari di processi importanti, facendo sopprimere la genuina costituzione delle parti e le arringhe di quel dato difensore antifascista a lui invisso, sol perchè quell'avvocato aveva difeso un deputato comunista davanti il Tribunale Militare di Palermo.

Non vi può essere una infrazione più palmare e lampante dell'art. 8, in tanto possibile a perpetrarsi, in quanto il Taccari agiva per motivi fascisti, e si avvaleva della situazione a lui creata dal fascismo, che formava il suo piedistallo di prepotenza e di arbitrio incontrollabile.

Per sim'le individuo, che tante lacrime ha fatto versare e tanti guai ha prodotto ad uomini ed a famiglie di provati antifascisti, la pietà è un delitto.

Mario Taccari deve essere affidato senz'altro alla giustizia ordinaria e politica.

## Le lezioni giuridiche del Prof. Scaduto

Plaudiamo all'iniziativa promossa dall'Associazione dei giovani praticanti procuratori legali per le lezioni da parte degli avvocati Benedetto, Cullò ed altri. Qualche obiezione dobbiamo muovere per la scelta del Prof. Gioacchino Scaduto. Questi è stato un fascista molto dinamico. Era spesso in stivaloni e fez; e non mancava della onorata camicia della morte in tutte le solenni cerimonie. È stato il più giovane Rettore Magnifico, appunto in omaggio alla sua giovinezza. È stato anche consigliere, nell'Amministrazione della Cassa di Risparmio, la quale subì quella catastrofe, che condusse al clamoroso processo Misco, ancora da farsi. Vero è che il Prof. Scaduto è stato sospeso per un anno dall'insegnamento; ma non basta questo per farlo entrare nell'oblio. L'epurazione noi crediamo che lo riguardi da vicino e molto, perchè egli è stato un fascista dei primi e dei più fanatici.

# La «exceptio veritatis» nei delitti di diffamazione

Il codice penale del 1930, in tema di diffamazione, all'art. 596 escludeva la prova liberatoria della verità del fatto attribuito e consentiva solamente che le parti — prima del pronunciamento della sentenza irrevocabile, — deferissero ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

La esclusione di tale prova — secondo la relazione Ministeriale sul progetto del citato codice — veniva motivata dal fatto che accordando la «exceptio veritatis» si generava un mal costume giudiziario, per cui «l'offeso veniva ad essere considerato il vero imputato, soggetto all'attività indagatrice del colpevole, che a sua volta trovava favore nella morbosa curiosità delle folle e spesso sulla interessata speculazione della cronaca giudiziaria».

Senonché è ovvio rilevare — ex prima facie — che il codice Rocco escludeva la prova liberatoria della verità nel campo delicato della diffamazione, coerentemente a quei concetti antidemocratici, sui quali il detto codice adagia la propria struttura.

E' da approvarsi pertanto il Decreto leg. 14 settembre 1944, n. 288, il quale consente — tra l'altro — la prova liberatoria nella diffamazione e fissa le seguenti norme:

- «...la prova della verità del fatto è però sempre ammessa nel procedimento penale;
- «1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- «2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- «3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito».

A proposito di tali nuove disposizioni ci permettiamo osservare quanto segue:

1) Sarebbe opportuno che la prova liberatoria della verità venisse concessa in tutti i casi e non già solamente quando la consente il querelante.

Invero una disposizione di questa portata, costituirebbe un freno per molte persone, che non hanno una spezzata moralità e diminuirebbe grandemente il numero dei procedimenti penali, costringendo il singolo a svolgere un tenore di vita corretto.

D'altro aspetto la prova della verità potrebbe talvolta escludere l'attribuzione di diffamazione nel querelato e potrebbe evitare in molti casi delle affermazioni di responsabilità ingiuste ed inopportune.

2) Nel caso di colpevolezza del querelato le sanzioni penali (specie in relazione alla diffamazione commessa a mezzo della stampa) non dovrebbero essere miti, come quelle previste dall'art. 595 c. p.; né il reato dovrebbe essere punito alternativamente o con la pena corporale o con la multa.

Il nuovo legislatore dovrebbe comminare invece delle sanzioni più gravi e più adeguate.

Avv. Vincenzo Beninati Lazio

## Libertà provvisoria in pendenza del giudizio di cassazione

Il Primo Presidente e il Procuratore Generale hanno diramato la presente circolare alle Autorità dipendenti.

Com'è noto il R. D. L. 20 gennaio 1944 n. 42 modificò l'art. 287 del C. P. C. disponendo:

«Art. 1. — L'art. 278 del codice di procedura penale è così modificato:

«La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

«La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

«Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione».

Il superiore Ministero poi comunicò — come fu reso noto con la circolare di questa Prima Presidenza del 27 sett. 1944, n. 3627 — che il termine doveva ritenersi de-

corrente dalla ripresa dei liberi rapporti tra la Corte di Cassazione e questa regione, determinando il 15 agosto come data di inizio di questi rapporti.

Pertanto si ritiene non più esercitabile la detta facoltà dopo la scadenza dei tre mesi da quella data.

Però avendo di seguito l'Alto Commissariato per la Sicilia fatto presente che i rapporti tra la Corte Suprema e la Sicilia non sono di fatto ancora ripristinati, il Ministero, con telegramma 7 corrente mese, ha riconosciuto il fatto ed espresso il parere che in conseguenza il termine non si può considerare ancora scaduto.

Pertanto si deve ritenere tuttora esercitabile fino a nuova comunicazione la facoltà come sopra concessa.

## Le dimissioni del Consiglio dell'Ordine e la Cassazione

Nell'ultima seduta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in seguito al mancato adempimento della promessa da parte del Governo di istituire una Sezione promiscua di Cassazione a Palermo, ha votato un vibrato ordine del giorno di protesta.

Nello stesso tempo il Consiglio al completo ha rassegnato le sue dimissioni, il che è un altro e più fiero segno di protesta contro il Governo e le alte autorità.

Noi condividiamo pienamente l'ordine di idee del Consiglio; e ci associamo alla sua protesta.

Questa ostinazione da parte del Governo non si capisce; o meglio si capisce troppo.

Si teme e si crede che l'istitu-

zione di una sia pure semplice Sezione promiscua di Cassazione a pronunciamiento politico antidittatoriale.

La Cassazione invece, a Palermo era ed è richiesta per alte e lottive; e risponde al tanto volte proclamato principio di decentramento ed autonomia amministrativa.

Per il giorno 9 marzo è stata convocata l'assemblea degli avvocati.

## Avvisi di Cassazione

Riceviamo:

Caro Marino Torre, L'accluso avviso notificatomi il giorno 13 per una causa a Roma fissata pel 20, ti dimostrerà — e lo dimostrerà anche ai colleghi illusi — con quanta incoscienza si procede. Non t'impresionate che si tratta di «camera di consiglio» perché anche gli avvisi per i ricorsi da trattare all'udienza arrivano con gli stessi termini.

Queste cose tu le devi sapere pure. Perché non te ne occupi nel tuo «Diritto»?

Cordiali saluti.

Bino Napoli

Il nostro egregio collega Bino Napoli ha ragione; ma il Governo, come se ne è avuta conferma ufficiale in questi giorni, di Cassazione a Palermo non ne vuole sentire!

## Falsi agenti e meschini espedienti

I piccoli avvisi murali coi quali si annunciava la pubblicazione di «Il Diritto» ed il titolo di alcuni articoli hanno fatto ombra agli interessati. Due falsi agenti si sono presentati ad un giornale, chiedendo di togliere gli avvisi, e chiedendo le copie del giornale. Il giornale ha abboccato all'amo, ma le copie erano state già tutte vendute. Oltre a ciò gli interessati per i due articoli «La punizione dei delitti fascisti» e il dott. Mario Taccari» e «Il processo Misico» hanno fatto cancellare proprio tutta la parte centrale degli avvisi che contenevano tali due titoli. Ancora, essendo stati collocati altri avvisi in alto la mattina seguente sono scomparsi, o sono stati raschiati evidentemente sempre ad opera dei «cui prodest».

Questi metodi tipicamente fascisti rivelano anzitutto la bassezza dei sistemi ai quali ricorrono certi individui, i quali credono così di nascondere il sole sotto la coperta.

Tali meschini espedienti peraltro danno un maggiore risalto al contenuto degli avvisi ed agli articoli del periodico.

Noi già abbiamo provveduto per l'avvenire.

## Per i Magistrati che ritornano

Il Procuratore Generale S. E. Cappellani ritorna alla sua alta funzione.

Il Presidente Turroni ritorna alla 4. Sezione.

Complimenti ad entrambi.

## Il Giudice Occhiuto è stato reintegrato

«L'Italia Libera» reca: «Sono stati riassunti in servizio col grado III, quali Avvocati Generali presso la Corte Suprema di Cassazione, tre magistrati già rimossi dal fascismo per motivi politici, il dr. Roberto Cirillo, il dott. Giovanni Macaluso e il dott. Filippo Alfredo Occhiuto, il cognomoso giudice istruttore del primo processo Matteotti, l'uomo che con fermezza che onora la magistratura italiana lottò contro tutte le minacce e le seduzioni del fascismo al potere».

# Cattedra e Foro

## Per i giovani laureati

Sotto il titolo «Fra otto anni sarò avvocato» un quotidiano di Roma riportava un'interessante intervista con uno tra i tanti praticanti procuratori legali di quella città.

Questo giovane collega rispondeva a chi lo intervistava.

«Io sono dottore in legge. Ho frequentato quattro anni l'Università, sfacchinò da un anno allo studio di un avvocato, ed ancora sogno l'autonomia professionale».

«Mi sono laureato a 22 anni, ne ho 23, sarò procuratore a 25; a 31 sarò avvocato. A 31 anni la mia vecchia mamma dovrà mandarmi 200.000 lire dal paesello perché io apra il mio studio».

Allora sull'uscio del mio studio apparirà finalmente il mio nome preceduto dal titolo di avvocato. Avrò un telefono, una macchina da scrivere, un tavolo stile rinascimento, ed una libreria con pochi libri... ed incomincerò ad aspettare il mio primo cliente che verrà».

Il problema «vero» è quanto mai arduo, oggi specialmente più che mai, nella voragine della vita che viviamo. Il fatto che un giovane intelligente e studioso deve attendere a lungo prima di potersi mettere nella vera linea professionale non può essere più tollerato.

Va bene, qualcuno opinerà; per la nostra professione non se ne sa mai abbastanza. L'intelligenza e l'ingegno valgono certamente, ma l'esperienza è indispensabile. Ed allora è proprio necessario sgobbare, macerarsi sui libri, invecchiare nella speranza di una professione che presenta tanti trabocchetti?

Spesso i mezzi di lotta difettano; e poiché è troppo arduo arrivare, si rinuncia alla meta, accontentandosi ai compromessi con la coscienza e con il diritto.

Conveniamo sulle innumerevoli difficoltà che bisogna affrontare in professione prima d'iniziare le magnifiche lotte per la giustizia, ma non condividiamo che quella dell'avvocato sia una professione senile.

Secondo noi non esiste professione più confacente al coraggio, alla genialità, all'entusiasmo ed alla passione per i giovani; accompagnati, si intende da una seria preparazione teorica e pratica.

I più noti e preclari avvocati che la storia ricordi in tutti i tempi e presso tutti i popoli, da Demostene a Cicerone, da Ferri a Rubichi, tutti giovanissimi si afferma-

rono nell'esercizio del loro ministero.

Nessuno può disconoscere quanto sia dolorosa questa via crucis per i giovani che, dopo i loro studi severi, cercano di lanciarsi nella lotta.

E per affrettare i mezzi più idonei a far sì che il giovane uscito dall'Università non debba invecchiare nell'attesa di una effettiva sistemazione, non sarebbe il caso di riformare il regolamento fascista del 1926?

Dott. Ugo Oliver

## In materia di dispense

Apprendiamo con piacere da «La Voce Socialista» la lodevole iniziativa della Sezione Editoriale dell'U.S.I. per risolvere il problema della pubblicazione di dispense universitarie, problema che, almeno per la Facoltà di Legge, è rimasto sin oggi insoluto.

Il tenore dell'articolo è il seguente: «Deplorendo l'elevatissimo prezzo a cui vennero messi in vendita l'anno scorso, a mo' d'esempio i corsi di Storia del diritto italiano, Legislazione del Lavoro, Diritto Civile e Diritto Romano, si auspica l'incarico da parte dei docenti alla suddetta Sezione della pubblicazione dei loro corsi, eliminando la costosa mediazione degli editori e dei libri».

Il prezzo delle dispense dovrebbe risultare dal costo tipografico, più il 20% di compenso per i Professori (da cui eventualmente dovrebbe detrarsi il 5% a favore degli studenti che abbiano collaborato alla loro materiale stesura) e più una piccola percentuale per spese editoriali all'U.S.I.

L'iniziativa è ottima e dovrebbe trovare immediatamente l'adesione di tutti i Professori.

Sarebbe inoltre molto opportuna la pubblicazione graduale delle dispense, anziché degli interi corsi, sia per agevolare lo studio, che andrebbe di pari passo con le lezioni, sia per evitare l'impiego anticipato di un certo capitale, al che del resto potrebbe ovverarsi con abbonamenti preventivi degli studenti.

Così prospettato il problema diviene di una semplicità estrema, e il dilazionarlo dimostra mancanza di buona volontà e mala fede.

A. T.

Nel prossimo numero un articolo su: L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E LA FACOLTA' DI LEGGE; e: SU UNA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA FACOLTA' DI LEGGE.

## AVVOCATI

Avv. Gioacchino Failla

Affari civili specie in materia localizia VIA GORIZIA, 8 - Telefono 16.849

STUDIO LEGALE

Avv. Marino Torre

VIA STABILE, 172 - Telefono 12.341

Dott. Carlo Orlando Consulenza Assicurazioni Via E. Notarbartolo, 7 - Palermo Tel. 17.085

Avv. Prof. Nino Marrone Studio legale Piazza G. Verdi, 6 - tel. 13.085 ore 14-13

Direttore resp.: Avv. Marino Torre Arti Grafiche S. Pezzano e P. - Palermo

Palermo - VIA ISIDORO LA LUNIA, 101 TELEFONO 11.703

## Per la pubblicità

su questo giornale rivolgersi esclusivamente alla

S. P. A.

Società Pubblicità Affissioni Via R. Settimo (Pal. Villarosa) Telefono 10873

TARIFFE: Commerciali, L. 10 Finanziarie, L. 20 per ogni millimetro di altezza su una colonna oltre quota governativa L. 180 per cento e imposta sull'entrata 2 per cento.

Si raccomanda ai collaboratori la massima concisione data la tiratura ristrettezza dello spazio.